La Mediazione Civile

Il DLgs 28/2010 in attuazione della Legge 69/2009 sulla riforma del processo civile ha introdotto il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, strumento per ora facoltativo che sarà OBBLIGATORIO dal 20/3/2011 per la conciliazione delle vertenze in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, da circolazione di veicoli e natanti. In pratica due persone in lite possono utilizzare le nuove norme per conciliare le controversie a costi fissi bassissimi come stabilito nella seguente tabella, contenuta nel Regolamento 180/2010.

Valore della lite	Importo ciascuna incl.	dovuto parte	da IVA
Fino a 1.000 €	65 €		
Da 1.001 a 5.000	130 €		
Da 1.001 a 3.000	1		
Da 5.001 a 10.000	240 €		
Da 10.001 a 25.000	360 €		
Da 25.001 a 50.000	600€		
Da 50.001 a 250.000	1.000 €		
Da 250.001 a 500.000	2.000 €		
Da 500.001 a 2,5 mln	3.800 €		
Da 2,5 mln a 5 mln	5.200 €		
Oltre 5 mln	9.200 €		

Ad esempio per una lite ereditaria di 50.000 € il costo che ciascuna parte dovrà corrispondere è di 600 € ed i tempi massimi fissati per la conciliazione non possono, per legge, essere superiori a quattro mesi. Inoltre il costo pagato fino a 500 euro rappresenta un credito d'imposta e ciò significa che può essere detratto direttamente dalle tasse (non dall'imponibile !).Nel caso la mediazione fallisca il credito d'imposta si riduce di metà.

Dalle norme di legge traspare fortemente l'interesse del legislatore ad incoraggiare la mediazione anche con forti incentivi economici ed infatti decurtare di 500 euro le tasse da chi, ad esempio, abbia l'aliquota del 27% (aliquota per redditi tra i 15 mila e i 28 mila euro annui lordi) equivale a ridurre la base imponibile di ben 1.850 euro (ossia quasi 4 volte il costo sostenuto!).

Ma vi sono ancora altri rilevanti vantaggi :

- 1) La parte che ricorre alla mediazione non e' obbligata ad essere assistita da un legale.
- 2) Il verbale di conciliazione, appena omologato dal Presidente del Tribunale assume tutte le caratteristiche di una sentenza esecutiva.
- 3) Nel caso in cui la mediazione non si concluda positivamente, e si avvii un procedimento giudiziario, le proposte di conciliazione del mediatore assumono valore rilevante nell' emissione della sentenza. Qualora la sentenza si uniformasse alle predette proposte di conciliazione che la parte vittoriosa aveva rifiutato di accogliere a suo tempo, quest' ultima sarà obbligata al

risarcimento delle spese nei confronti della parte dichiarata soccombente ed in più dovrà pagare una somma all'Erario a titolo di penalità.(1)

4) Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta solo per la parte eccedente.

Due semplici esempi per capire la portata rivoluzionaria della mediazione.

- 1) Una lite del valore di 1.000, risolta con la conciliazione comporta costi di 65 euro (detraibili totalmente dalle tasse) e tempi massimi di 4 mesi mentre un giudizio ordinario, con poche **udienze**, comporta costi medi di oltre 3.000 euro (circa 847 euro per diritti e 1.305 per onorari piu' spese generali, Cassa Avvocati e IVA e si arriva complessivamente a 3.021 euro) oltre a tempi medi misurabili in anni.
- 2) Una lite fino a 50.000 euro, risolta con la conciliazione comporta costi di 600 euro (detraibili dalle tasse fino a 500) e tempi massimi di 4 mesi mentre un giudizio ordinario, con poche **udienze**, comporta costi medi di oltre 8.000 euro (circa 1.464 euro per diritti e 4.477 per onorari piu' spese generali, Cassa Avvocati e IVA e si arriva complessivamente a 8.341 euro) oltre a tempi medi misurabili in anni.

Contributo Redatto a Cura di

DGL dott. Giacomo LAVACCA – Mediatore Civile e Commerciale

Note:

(1). Questa norma sconvolge i principi di diritto alle spese del vincitore ed e' stata inserita per evitare liti al solo scopo di approfittare dei lunghi tempi della giustizia ordinaria.